

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI SCRUTATORI

(art. 9, legge 30 Aprile 1999, n. 120)

**All'Ufficio Elettorale del
Comune di
MASERÀ DI PADOVA**

_____ sottoscritt _____
residente in questo Comune, via _____ n. _____

CHIEDE

di essere inserit ____ nell'Albo degli Scrutatori.

A tale scopo

DICHIARA

- di essere nat ____ a _____ il _____;
- di essere residente a Maserà di Padova, Via _____ n. ____ tel _____;
- di essere iscritt ____ nelle liste elettorali di questo Comune;
- di essere in possesso del titolo di studio di _____;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative o di incompatibilità di cui agli artt. 38 del T.U. n. 361/1957 e 23 del T.U. n. 570/1960;
- di aver preso atto di quanto riportato sul retro del presente modulo.

Maserà di Padova _____

(firma)

Si allega fotocopia del documento di identità

(*) Vedi normativa sul retro

I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per motivi istituzionali. Con la sottoscrizione dichiaro di aver preso visione dell'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in merito al trattamento dei dati personali personali.

Art. 9 legge 30/04/1999, n.120

1. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Sindaco con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo di persone idonee all'ufficio di scrutatore a farne apposita domanda entro il mese di novembre.
2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all' art. 1 e non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 20 marzo 1957, n. 361, e all'art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi dell'amministrazione comunale, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n.570, li inserisce nell'albo

Art. 38 del T.U. n. 361/1957 - Art. 23 del T.U. n. 570/1960

Sono esclusi dalle funzioni di scrutatore:

- a) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- b) gli appartenenti alle forze armate in servizio;
- c) i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali.
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti.

Obbligatorietà delle funzioni di scrutatore e sanzioni per gli inadempienti

L'Ufficio di scrutatore è obbligatorio per le persone designate (art. 24, primo comma, del testo unico n. 570). Coloro i quali, senza giustificato motivo, rifiutano l'incarico o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da Euro 206,00 ad Euro 516,00.

Con Legge 21 dicembre 2005 n. 270 "Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica", sono state altresì modificate alcune norme sulla nomina degli scrutatori (art. 9 della predetta legge).

La nomina degli scrutatori viene effettuata dalla Commissione Elettorale Comunale tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la quale, "per ogni sezione elettorale del comune, dovrà sceglierli tra i nominativi compresi nell'Albo".

La Commissione Elettorale Comunale è composta da consiglieri comunali in rappresentanza dei partiti di maggioranza e di minoranza.